

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai "BTP Italia" emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 6.

Ciascun ordine di acquisto non deve essere inferiore a 1.000 euro di capitale nominale nel corso della Prima Fase del periodo di collocamento e ciascuna proposta di acquisto non può essere inferiore a 100.000 euro nominali nel corso della Seconda Fase; eventuali ordini o proposte di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Art. 7.

Il giorno 20 aprile 2015 la Banca d'Italia riceverà, da Banca IMI S.p.A. e UniCredit S.p.A., l'importo corrispondente ai titoli rispettivamente collocati nelle due fasi.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "Express II", con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 20 aprile 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, nonché l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'art. 2, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i "pagamenti da regolare", alla data del 11 maggio 2015.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Art. 8.

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 9.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno in corso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'Onere per il pagamento del "premio di fedeltà", di cui all'art. 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2015

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A02877

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 18 marzo 2015.

Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

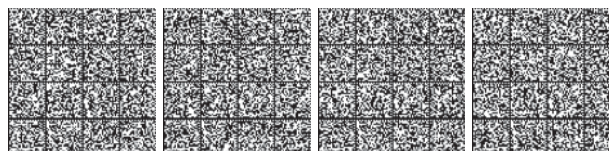
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 2005, n. 204, come modificata dalle ordinanze: 10 otto-



bre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 2005, n. 240; 19 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2005, n. 254; 21 dicembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2008, n. 48; 16 dicembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 2009, n. 27; 3 dicembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2010, n. 303; 13 dicembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 2013, n. 1; 11 dicembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2013, n. 303;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»;

Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2010, recante «Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 23 agosto 2010, n. 196;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 31 ottobre 2013, n. 2013/635/UE, «che modifica le decisioni 2005/734/CE, 2006/415/CE e 2007/25/CE per quanto riguarda i periodi della loro applicazione», con cui la Commissione, oltre a ravvisare l'opportunità di mantenere le misure di protezione e sorveglianza adottate sin dal 2005 per far fronte al rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicità linea asiatica, ha fatto presente che una valutazione esterna della rete di reazione di emergenza dell'Unione, "Evaluation of the EU rapid response network, crisis management and communication capacity regarding certain transmissible animal diseases" effettuata nel 2012, ha dimostrato che gli Stati membri ritengono pertinenti ed efficaci le misure di protezione adottate a livello dell'Unione in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria;

Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio;

Considerato che a livello internazionale l'influenza aviaria è ancora diffusa e che pertanto è necessario mantenere elevato il sistema di controllo e tracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta o destinata ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime;

Rilevato in particolare:

che dall'inizio del mese di novembre 2014 sono stati confermati alcuni focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in Europa, che hanno interessato la Germania, il Regno Unito, l'Olanda e l'Ungheria;

che nel mese di dicembre 2014 è stato confermato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 presso un'azienda di tacchini da carne appartenente ad una filiera che opera su tutto il territorio nazionale;

che nonostante l'infezione non si sia estesa ad altri allevamenti, anche in forza dei provvedimenti immediatamente adottati dal Ministero della salute, i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

Vista la Grant Decision SANTE/VP/2015/IT/SI2.700815 del 30 gennaio 2015 recante l'approvazione dei programmi nazionali e il relativo finanziamento per l'anno 2015 e, in particolare, il finanziamento previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);

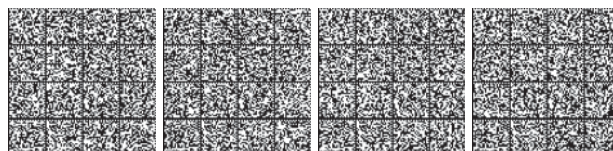
Viste le previsioni di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'art. 26 del Regolamento (UE) 1169/2011, relativamente all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni dei codici di nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI del medesimo Regolamento, tra cui «Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105»;

Ritenuto pertanto non più necessario confermare le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della citata ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernenti le misure sanitarie attinenti l'etichettatura di origine ivi previste;

Ritenuto necessario altresì, nelle more dell'emanazione a livello comunitario di un apposito regolamento in materia di sanità animale di disciplina delle misure di biosicurezza, di confermare le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria, introdotte con l'ordinanza 26 agosto 2005 e successive modificazioni, al fine di ridurre il rischio di trasmissione del virus influenzale, anche in considerazione della persistente circolazione di virus influenzali sottotipi H5 e H7 a bassa patogenicità negli allevamenti della filiera avicola rurale e della catena di produzione industriale, dal 2007 ad oggi, che hanno interessato le regioni ad elevata vocazione avicola;

Acquisito il parere del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2014, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 2014, n. 198;



Ordina:

Art. 1.

1. All'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 3, 4 e 5 sono abrogati;

b) all'art. 5-bis:

1) al comma 1, le parole: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 29 novembre 2013, n. 2013/722/UE recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi» sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l'influenza aviaria, approvato con Grant Decision SANTE/VP/2015/IT/SI2.700815 del 30 gennaio 2015, recante l'approvazione dei programmi nazionali e il relativo finanziamento per l'anno 2015 e, in particolare, del contributo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);

c) all'allegato A, capitolo «Requisiti strutturali degli allevamenti»:

1) al paragrafo 2, lettera a), dopo la parola «mobili» sono aggiunte le seguenti: «e apposti cartelli di divieto di accesso agli estranei; l'azienda deve essere dotata di una zona, chiaramente identificata, per la sosta dei veicoli sia del personale dell'azienda sia dei visitatori. Dalla zona di parcheggio non deve essere direttamente accessibile l'area di governo degli animali»;

2) al paragrafo 2, lettera c) dopo la parola «industriale» sono inserite le seguenti: «di riproduttori, galline ovaiole per la produzione di uova da consumo e tacchini da carne».

Art. 2.

1. L'efficacia dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, come modificata dalla presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2016 a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2015

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
DE FILIPPO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, foglio n. 1283

15A02767

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2015.

Correzione di alcuni disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP e dei relativi fascicoli tecnici inviati alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, di detto decreto, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-bis del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero – Prodotti DOP e IGP – Sezione Vini DOP e IGP;

Visti i successivi decreti con i quali sono state apportate alcune modifiche e correzioni a taluni disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP e talvolta nei relativi documenti unici riepilogativi del disciplinare, anche al fine di adeguarli alle specifiche osservazioni preliminari for-

